



Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale

Bruxelles, 20 aprile 2021

CM 2789/21

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0230(COD)**

CODEC
JEUN
EDUC
EMPL
SOC
SPORT
COHAFA
PROCIV
COMPET
ECOFIN
CADREFIN
PROCED

COMUNICAZIONE

PROCEDURA SCRITTA

Corrispondente: enea.desideri@consilium.europa.eu /
codecision.adoption@consilium.europa.eu

Tel./Fax: Tel. +32 2 281 7758

Oggetto: Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma "corpo europeo di solidarietà" e abroga i regolamenti (UE) n. 2018/1475 e (UE) n. 375/2014
– Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio
– Risultato della procedura scritta avviata con la comunicazione CM 2697/21

Si informano le delegazioni che la procedura scritta avviata con la CM 2697/21 del 14 aprile 2021 si è conclusa il 20 aprile 2021 e che tutte le delegazioni hanno espresso voto favorevole all'adozione della posizione del Consiglio in prima lettura sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "corpo europeo di solidarietà" e abroga i regolamenti (UE) n. 2018/1475 e (UE) n. 375/2014, che figura nei documenti 14153/20 + COR 1 (hu), e della motivazione riportata nel documento 14153/20 ADD 1.

La maggioranza qualificata richiesta è stata raggiunta. La posizione del Consiglio in prima lettura e la motivazione del Consiglio sono pertanto adottate.

Le dichiarazioni dell'Ungheria, della Polonia e della Commissione sono riportate nell'allegato della presente CM.

Le dichiarazioni summenzionate saranno inserite nell'elenco degli atti adottati con procedura scritta come dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento interno del Consiglio.

Dichiarazione dell'Ungheria

La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. L'Ungheria garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro dell'ordinamento giuridico interno ungherese in conformità degli strumenti internazionali vincolanti in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea. Per questi motivi, l'Ungheria interpreta il concetto di "genere" presente nel testo del regolamento come un riferimento al sesso.

Dichiarazione della Polonia sull'uso del termine "genere" e sul meccanismo di condizionalità

La Repubblica di Polonia intende la "parità di genere" come riferita alla parità tra donne e uomini, ai sensi degli articoli 2 e 3 TUE. Inoltre la Repubblica di Polonia intende il "genere" come "sesso", a norma dell'articolo 10, dell'articolo 19, paragrafo 1, e dell'articolo 157, paragrafi 2 e 4, TFUE.

La Repubblica di Polonia osserva che il meccanismo di condizionalità di cui al considerando 64 del progetto di regolamento è attualmente oggetto di una denuncia presentata dalla Repubblica di Polonia alla CGUE in quanto duplica la procedura di cui all'articolo 7 TUE e viola pertanto la competenza del Consiglio europeo stabilita in tale disposizione.

Dichiarazione della Commissione europea

La Commissione europea prende nota della proposta del Parlamento europeo di tenere in considerazione "il numero di attori locali che applicano le conoscenze, i principi e gli approcci assimilati grazie alle attività umanitarie cui hanno partecipato il volontario e gli esperti" al momento di inserire nel regolamento disposizioni riguardanti l'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione.